



# Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

- VISTI lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;
- VISTE la legge 7/8/1990, n. 241 e la L.R. 30/4/1991, n. 10 e s.m.i.;
- VISTO il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m.i.;
- VISTO il Piano energetico ambientale regionale siciliano (PEARS) approvato con Deliberazione di Giunta regionale 3/2/2009, n. 1 emanata con D.P.Reg. Sic. 9/3/2009;
- VISTO il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato n. 18649 dell'11/5/2009 circa l'applicabilità del PEARS nei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- VISTO l'art. 105, comma 5, u.p., della L.R. n. 12/5/2010, n. 11 ai sensi del quale "Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, trova applicazione il decreto del Presidente della Regione Siciliana 9 marzo 2009, di emanazione della delibera di Giunta del [3 febbraio 2009](#), n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 27 marzo 2009, n. 13";
- VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 e il D.P.Reg. Sic. 18/1/2013, n. 6;
- VISTO il D.D.G. n. 1 del 3/2/2010 del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia;
- VISTI il D.P.Reg. n. 1702 del 9/4/2013, il D.D.G. n. 60 del 28/2/2011, il D.D.G. n. 305638 del 3/8/2011, registrato alla Ragioneria centrale in data 25/8/2011 al n. 3107 e il D.D.G. n. 2135 del 6/5/2013;
- VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche, ecc*;
- VISTA la nota assunta al protocollo del Dipartimento regionale Industria in data 24/7/2007 al n. 29626 con la quale P.&T. Technology Italia S.r.l. con sede legale in Trapani, via Virgilio Traversa n. 37 30 - C.F. 01998770810, ha presentato istanza finalizzata al rilascio di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12, c. 3, del D.lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico costituito da n. 23 aerogeneratori per una potenza complessiva di 40,25 MW, denominato *Falcone* da ubicarsi nel territorio del comune di Trapani contrada "Fulgatore", località Maronazzo, Zena ed altre, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dello stesso;
- PRESO ATTO che con atto Rep. 93.010/17.225 rogato dal dott. Luigi Augusto Miserocchi notaio in Milano, la suddetta Società ha ceduto il ramo d'azienda consistente nel progetto per lo sviluppo dell'impianto eolico di che trattasi (ridotto nel frattempo a 29,75 MWp per lo stralcio progettuale di n. 8 aerogeneratori) alla Eolica Falcone S.r.l. società con socio unico con sede legale in Trapani, via Mafalda di Savoia n. 30, C.F. 025360390815 (di seguito *Società*);
- VISTO il verbale della Conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 7/9/2011, trasmesso alla *Società* nonché alle amministrazioni ed enti coinvolti nel procedimento con nota n. 50945 del 8/11/2011, conclusasi con determinazione che il progetto di che trattasi "debba essere rigettato per palese difformità ai dettami del vigente Piano energetico ambientale regionale", ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6-bis della legge n. 241/1990;
- PRESO ATTO che, nell'ambito della suddetta C.d.S., sia la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Trapani sia il Dipartimento regionale dell'ambiente - Servizio 1 VAS/VIA hanno espresso parere negativo sul progetto in esame come da note citate nel verbale medesimo;
- VISTA la nota prot. n. 62665 del 23/12/2011, con la quale il Dipartimento regionale dell'Energia - Servizio 3, ha comunicato alla *Società* i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. invitando la *Società* a trasmettere proprie osservazioni entro il termine di dieci giorni;
- VISTA la nota s.n. e s.d., assunta al protocollo del Dipartimento regionale energia in data 1/10/2012 al n. 60013, con la quale la *Società* sostiene la tesi dell'applicabilità anche al procedimento di che trattasi

del regolamento emanato con D.lgs. n. 48/2012, ed in particolare della circostanza per cui, risultando abrogata dal suddetto Regolamento la norma di cui al punto 21 della Delibera di Giunta n. 1/2009 approvativa del PEARS in forza della quale è stato reso il parere sfavorevole all'accoglimento dell'istanza in sede di C.d.S. decisoria, la prosecuzione della Conferenza secondo le mutate regole comportamentali e quindi in una mera presa d'atto dell'abrogazione del limite di distanza minimo e conseguente assenso automatico sul progetto;

VISTA la nota prot. 69576 del 26/11/2012 con la quale, il Dipartimento regionale dell'Energia, ha chiesto, anche con l'intesa della Società, apposito parere all'Avvocatura distrettuale dello Stato, sussistendo un ragionevole margine di incertezza interpretativa circa il corretto inquadramento giuridico-amministrativo della fattispecie in argomento;

VISTA la nota prot. n. 31999 del 18/4/2013 assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'energia in data 23/4/2013 al n. 21974, con la quale l'Avvocatura distrettuale dello Stato, facendo propria la tesi del Servizio 3 circa la disciplina di diritto intertemporale, nella misura in cui il D.P.Reg. n. 48/2012 ha fissato come "inderogabile linea di demarcazione all'efficacia delle due discipline successive, l'avvenuta celebrazione alla data di entrata in vigore, della Conferenza di servizi *decisoria sul progetto da autorizzare*";

CONSIDERATO pertanto, anche alla luce del su menzionato parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, che le suddette controdeduzioni, poiché basate su argomenti di diritto non condivisibili, risultano insufficienti a superare i pareri sfavorevoli resi in Conferenza di servizi nel pieno rispetto della disciplina previgente al Regolamento emanato con D.P.Reg. Sic. n. 48/2012, così come previsto dall'art. 13 del regolamento medesimo;

RITENUTO pertanto di dover provvedere al mancato accoglimento dell'istanza di P.&T. Tecnology Italia S.r.l. (oggi intestata alla Società) finalizzata al rilascio di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12, c. 3, del D.lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico costituito da n. 23 aerogeneratori per una potenza complessiva di 40,25 MW, denominato *Falcone* da ubicarsi nel territorio del comune di Trapani contrada "Fulgatore", località Maronazzo, Zena ed altre, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dello stesso presentata con nota assunta al protocollo del Dipartimento regionale Industria in data 24/7/2007 al n. 29626 ed alla conseguente archiviazione della pratica

#### DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, l'istanza avanzata dalla Società P.&T. Tecnology Italia a r.l. (oggi intestata a Eolica Falcone S.r.l.) finalizzata al rilascio di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico costituito da n. 23 aerogeneratori per una potenza complessiva di 40,25 MW, denominato *Falcone* da ubicarsi nel territorio del comune di Trapani contrada "Fulgatore", località Maronazzo, Zena ed altre, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dello stesso presentata con nota assunta al protocollo del Dipartimento regionale Industria in data 24/7/2007 al n. 29626, non è accolta e la relativa pratica archiviata.

Art. 2) Il presente decreto verrà notificato alla Società Eolica Falcone a r.l., pubblicato per estratto nella G.U.R.S. nonché comunicato alle amministrazioni ed enti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.

Art. 3) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente, rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Palermo, addì 30/5/2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(*F.to Tinnirello*)